

## Default, in vigore da gennaio le nuove regole europee

L'Italia più di ogni altro paese industrializzato è un sistema "banco-centrico". Ciò significa che di gran lunga, rispetto ad ogni altro finanziatore, sono gli istituti di credito che sostengono gli investimenti delle imprese. Molto più, ovviamente stiamo parlando di dati medi di sistema, del patrimonio dell'imprenditore o della compagine sociale. E' evidente che, se questa è la situazione, **ogni regola che possa valutare in modo più stringente i prenditori di fondi** (in particolare le imprese private) **viene vista con diffidenza e timore dal debitore.**

Partiremo da un esempio su cui, pensiamo, tutti noi abbiamo fatto delle riflessioni. Tante volte ci chiediamo perché una compagnia di assicurazione fa pagare una polizza RC auto (responsabilità civile) anche il doppio rispetto ad un'altra compagnia per assicurare il medesimo rischio (ad esempio assicurazione RC di 2 auto con le stesse caratteristiche, guidate da 2 conducenti della stessa età, residenti nella stessa città, con stessa composizione familiare. La risposta è ovvia! La differenza tra i premi pagati dipende dalla "storia" dell'assicurato. Se Tizio ha causato e continua a causare molti incidenti pagherà un premio superiore a Caio perché ha una "classe di merito" peggiore (è considerato più rischioso). Chi causa più incidenti è normale che paghi maggiori premi per compensare il rischio della sua maggiore sinistrosità.

**Anche le banche si comportano in modo simile.** Raccolgono informazioni sui clienti affidati che vengono trascritte su di un "libro digitale" che si chiama **Centrale Rischi** (C.R.) di cui, mensilmente, rileggono le pagine per prevedere come possa finire la storia! Attraverso le informazioni qui raccolte (ed altre) gli istituti di credito analizzano il comportamento del soggetto a cui eroga denaro per calcolare la sua "classe di merito" e utilizzare uno "spread" corretto (che copra il rischio di insolvenza calcolato con modelli interni). In ultima analisi, per tornare all'esempio di sopra, con tutti i dati raccolti si cerca di prevedere quale sia la sua probabilità di fare un incidente (fallire, andare in default!). Se la probabilità è alta la sua Classe di merito sarà alta = alto rischio = *spread* da pagare per finanziarsi alto. All'opposto un cliente regolare nel rimborsare capitale ed interesse sarà ritenuto a basso rischio = *spread* contenuto.

**Cosa teme, allora, oggi chi è indebitato? Che le nuove regole entrate in vigore a inizio anno possano far vedere il cliente attraverso una lente che lo deformi a tal punto da imporre alla banca un innalzamento del costo del denaro o, peggio, la non finanziabilità (per eccessivo rischio).**

Se questo concetto è chiaro **andiamo ora a vedere cosa è cambiato da gennaio di quest'anno a proposito della valutazione di un cliente da parte di un istituto di credito.** In particolare, sulla situazione estrema, cioè sul cliente che viene definito "a rischio massimo" a rischio di *default*.

Per evitare incomprensioni o dubbi pensiamo che la cosa migliore, per sviluppare questi temi sia attenersi in modo scrupoloso a quello che scrive e riporta Banca d'Italia (nel suo sito). Ed è proprio ciò che faremo impostando il lavoro che proponiamo, così come ha fatto Banca d'Italia, con modalità "domanda e risposta". Le domande che Bankitalia propone per sviscerare il tema sono 6. (Q=quesito, quindi le sottostanti Q da 1 a 6 indicano appunto le 6 domande a cui è stata data risposta ufficiale.

\* \* \*

## **COSA DICE BANCA D'ITALIA**

- Q1. Le nuove regole europee sulla definizione di default rappresentano un cambiamento improvviso?
- Q2. È vero che le regole sul default in vigore dal 1° gennaio 2021 sono più stringenti e possono riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia?
- Q3. È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?
- Q4. Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento ("andare in rosso sul conto")?
- Q5. Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi?
- Q6. È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?

### **Q1. Le nuove regole europee sulla definizione di default rappresentano un cambiamento improvviso?**

---

No, i criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014; per assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021.

Per le banche "meno significative" (piccole banche), che sono vigilate direttamente dalla Banca d'Italia, le nuove regole sono state recepite in Italia a giugno 2019, dopo una fase di consultazione pubblica; per quelle "significative" (grandi gruppi), vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018; Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo per adottarle, e alcune banche hanno provveduto in anticipo.

**Q2. È vero che le regole sul default in vigore dal 1° gennaio 2021 sono più stringenti e possono riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia?**

---

Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, con posizioni di partenza molto differenti; per l'Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri paesi possono invece risultare più lasche.

La classificazione in default sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di default, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come conseguenza comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy (le regole che si sono date quando erogano finanziamenti), possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d'Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso.

**Q3. È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?**

---

No, non è corretto. È necessario che lo sconfinamento superi la "soglia di rilevanza", cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

**Q4. Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento ("andare in rosso sul conto")?**

---

Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

**Q5. Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi?**

---

No. La definizione di "sofferenze" non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto, non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.

**Q6. È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?**

---

No, non è corretto. Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari (banche e società finanziarie) e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del "merito di credito". L'unica innovazione riguarda la classificazione "a sofferenza", che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che lo riguardano disponibili all'interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.

Non c'è invece alcun impatto sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti "inadempimenti persistenti"), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.

*Per evitare fraintendimenti, tutta quanto sopra riportato ha come fonte Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html>*